

Disposizione tecnica di funzionamento n. 20 MGAS

(ai sensi dell'Articolo 4 della Disciplina del gas naturale, approvata con decreto del 6 marzo 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, come successivamente modificata ed integrata)

| | |
|-----------------------|---|
| Titolo | Approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas da parte di Snam Rete Gas |
| Riferimenti normativi | Articolo 99, commi 99.1, 99.3 e 99.4, Articolo 100, comma 100.3, Articolo 101, comma 101.3 e Articolo 104, commi 104.1 e 104.2, della Disciplina del mercato del gas naturale |

In vigore dal 1 gennaio 2020 (*)

() per l'operatività riferita a partire dal giorno-gas 1 gennaio 2020*

Sommario

| | |
|--|---|
| 1. PREMESSA..... | 3 |
| 2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | 3 |
| 2.1. Modalità e tempistiche di presentazione delle offerte | 3 |
| 2.2. Ritiro delle offerte..... | 4 |
| 2.3. Limite massimo di prezzo delle offerte | 4 |
| 2.4. Numero offerte multiple..... | 4 |
| 2.5. Richiesta d’inserimento di offerte al GME | 5 |
| 3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SNAM RETE GAS | 5 |
| 3.1. Limite massimo di prezzo delle offerte | 5 |
| 4. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE | 6 |
| 5. TEMPISTICHE DI DETERMINAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI | 6 |
| 6. REGISTRAZIONE AL PSV | 6 |

1. PREMESSA

L'Articolo 99, comma 99.1, della Disciplina MGAS prevede che le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate secondo le modalità e le tempistiche definite nelle DTF.

L'Articolo 99, comma 99.3, della Disciplina MGAS prevede che il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto degli operatori può assumere solo valori maggiori o uguali a zero e non può essere superiore al limite massimo definito nelle DTF.

L'Articolo 99, comma 99.4, della Disciplina MGAS prevede che gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF.

L'Articolo 100, comma 100.3, della Disciplina MGAS prevede che il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto presentate da SRG può assumere solo valori maggiori o uguali a zero e non può essere superiore al limite massimo definito nelle DTF.

L'Articolo 101, comma 101.3, della Disciplina MGAS prevede che il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.

L'Articolo 104, comma 104.1, della Disciplina MGAS prevede che il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione entro il termine definito nelle DTF.

L'Articolo 104, comma 104.2, della Disciplina MGAS prevede che il GME pubblica gli esiti entro il termine definito nelle DTF.

2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1. Modalità e tempistiche di presentazione delle offerte

L'operatore, ivi incluso SRG, che intende presentare offerte deve:

- disporre di una postazione informatica abilitata all'apposizione della firma elettronica mediante *certificato digitale* e di una connessione *internet*;
- designare uno o più utenti abilitati a presentare le offerte ("utenti").

L'invio delle offerte da parte degli operatori, ivi incluso SRG, sul comparto AGS avviene:

- mediante la compilazione degli appositi moduli (web form) disponibili sul SIMGAS;

oppure

- la sottomissione (Upload) di un file avente la struttura specificata nel documento “Implementation Guide Aste MGAS”, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Entro e non oltre il termine di ciascuna seduta del comparto AGS, SRG può comunicare al GME, per motivi eccezionali legati ai propri sistemi:

- il posticipo dei termini di presentazione delle offerte presso il comparto AGS e/o;
- la mancata presentazione delle offerte presso il comparto AGS.

In entrambi i casi, il GME comunica agli operatori il ricorrere di tali circostanze, nonché le eventuali azioni intraprese.

2.2. Ritiro delle offerte

Le offerte possono essere ritirate solo durante la seduta.

Il ritiro delle offerte avviene:

- mediante la compilazione degli appositi moduli (web form) disponibili sul SIMGAS;

oppure

- la sottomissione (Upload) di un file avente la struttura specificata nel documento “Implementation Guide Aste MGAS”, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

2.3. Limite massimo di prezzo delle offerte

Il limite massimo di prezzo delle offerte di cui all’articolo 99, comma 99.3, della Disciplina MGAS è un mero limite tecnico necessario a consentire la determinazione degli esiti del comparto AGS ed è fissato pari al valore pubblicato sul sito internet del GME. Il GME si riserva la possibilità di modificare tale valore, al fine di non limitare indebitamente la formazione del prezzo sulle aste.

2.4. Numero offerte multiple

Il numero massimo di offerte semplici in cui si può articolare un’offerta multipla è pari a 10.

2.5. Richiesta d'inserimento di offerte al GME

Qualora un operatore, in casi estremi ed urgenti, non sia in grado di effettuare la sottomissione delle offerte attraverso il SIMGAS, può chiedere al GME di farlo per proprio conto. Tale supporto, fornito all'operatore dal GME, può essere concesso solo compatibilmente con le tempistiche di mercato e per un numero limitato di volte.

Affinché tale richiesta possa essere presa in considerazione dal GME, è indispensabile che l'operatore richiedente abbia inviato al GME una dichiarazione in originale, anche anticipata via fax, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, contenente l'esonero di responsabilità del GME stesso, redatta secondo il Modello di cui all'Allegato A della DTF n. 06 MGAS.

La domanda di inserimento delle offerte è presentata dall'operatore, mediante una richiesta di un suo utente (o *user*), di cui al punto 4 della domanda di ammissione al MGAS o alle successive richieste di modifica e integrazione, proveniente dall'indirizzo e-mail ivi indicato, attraverso un messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo salamercato@mercatoelettrico.org, contenente:

- a) il motivo della richiesta
- b) allegati i *file XML* delle offerte da sottomettere

Le registrazioni contenute nell'archivio storico presente sul *server* di posta elettronica del GME faranno prova delle disposizioni inviate.

3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SNAM RETE GAS

3.1. Limite massimo di prezzo delle offerte

Il limite massimo di prezzo delle offerte di cui all'articolo 100, comma 100.3, della Disciplina MGAS è un mero limite tecnico necessario a consentire la determinazione degli esiti del comparto AGS ed è fissato pari al valore pubblicato sul SIMGAS. Il GME si riserva la possibilità di modificare tale valore, al fine di non limitare indebitamente la formazione del prezzo sulle aste.

4. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

Il GME effettua la verifica di validità delle offerte presentate dagli operatori e da Snam Rete Gas entro 10 minuti dalla ricezione delle stesse ed entro lo stesso termine comunica l'esito della verifica effettuata.

5. TEMPISTICHE DI DETERMINAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Il GME determina e pubblica sul SIMGAS gli esiti di ciascuna sessione del comparto AGS, di norma, non prima delle ore 14:00 del giorno stesso del relativo svolgimento.

6. REGISTRAZIONE AL PSV

Per la registrazione della posizione risultante dalle transazioni concluse in ciascuna sessione del comparto AGS afferente, rispettivamente, al MGP-GAS e al MI-GAS, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della Disciplina del mercato del gas naturale e della DTF n. 10 MGAS.